



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER
TUTTI



REGIONE PUGLIA

PROT. AOO 183, 20/3/2020 n. 4344

Ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Locali,
Aziende Ospedaliero-Universitarie ed IRCCS pubblici
del Servizio Sanitario Regionale

Oggetto: Art. 24 D.L. n. 18 del 17.3.2020. Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104. Indicazioni.

Come noto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 18/2020, il quale, all'art. 24, comma 1 prevede che "il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020". Il successivo comma 2 precisa che "Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità".

La citata disposizione, pertanto, demanda alle Aziende ed Enti del SSR il compito di valutare nei casi concreti la compatibilità del riconoscimento del beneficio con la gestione dell'emergenza COVID -19.

A tal fine per il personale sanitario, il riconoscimento del beneficio aggiuntivo dovrà essere subordinato alla compatibilità con le esigenze organizzative della UOC che saranno vagliate dal Direttore della stessa e contro-valutate dal Direttore del Dipartimento di afferenza, chiamati entrambi ad autorizzare la fruizione. Di norma, per il personale sanitario impegnato direttamente nell'emergenza COVID-19, l'estensione del beneficio di cui all'art. 24 del D.L. 18/2020 non potrà essere concessa, se non nelle ipotesi disciplinate dalle Direzioni e senza sguarnire il contingente necessario ad affrontare l'emergenza.

Si precisa inoltre quanto segue:

- le dodici giornate di cui al citato art. 24 devono intendersi complessivamente usufruibili, previa programmazione in accordo con il Direttore di riferimento, nel bimestre marzo-aprile (e non in ciascuno di questi mesi), che si aggiungeranno alle tre giornate mensili ordinarie;
- la previsione di cui all'art. 24 trova applicazione nei confronti del dipendente che assiste persona con disabilità grave e del dipendente con disabilità grave che godono già dei benefici di cui all'art. 33, comma 6 della L. 104/1992;
- l'art. 24 di cui sopra non menziona espressamente la possibilità di fruizione del beneficio ad ore e quale legge speciale non si ritiene suscettibile di interpretazione estensiva;
- le ferie già autorizzate e non ancora fruiti dal dipendente all'entrata in vigore del D.L. 18/2020, su richiesta, potranno essere convertite in permessi di cui alla legge 104/1992; viceversa, le ferie già godute non potranno essere convertite in ragione della non retroattività della disposizione in discorso.

La Posizione Organizzativa
F.to (Ilaria Scanni)

Il Dirigente del Servizio
(Giuseppe Lella)

Il Dirigente di Sezione
(Giovanni Campobasso)

Il Direttore del Dipartimento
(Vito Montanaro)